

ART. 14.3 - FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA.

1) I fiumi, i torrenti e i corsi d'acqua di cui alla lettera c) all'art. 146, comma 1, lettera C, del D.L. 29.10.1999 n° 490 e le relative sponde, per una fascia di profondità di 150 metri ciascuna, sono sottoposti a vincolo paesaggistico ed alle disposizioni contenute al titolo II , capo II dello stesso Decreto.

2) Nelle fasce di rispetto così come definite all'art. 29 L.R. 56/77 sono unicamente ammesse, ai sensi della predetta legge regionale, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici nonché attrezzature sportive, fatte salve, per quanto riguarda le sponde del Po, ulteriori precisazioni e prescrizioni del piano d'Area del "Sistema di aree protette della fascia fluviale del Po" istituito con L.R. 17/4/1990, n.28 e 13/04/1995, n. 65.

3) Negli edifici esistenti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria (art.8.1) e straordinaria (art.8.2) sono pure ammessi interventi di risanamento e restauro conservativo (art.8.3) e di ristrutturazione edilizia (art.8.4); nonché, negli edifici residenziali, eccezion fatta per le baracche fluviali, interventi di completamento del volume esistente nella misura massima del 20% - e in ogni caso di 35 mq. di superficie utile - una tantum, per sistemazioni igieniche e funzionali di edifici uni e bifamiliari, anche al di fuori della sagoma originaria se localizzati sul lato opposto a quello fronteggiante il corso d'acqua.

ART. 15.1 - SERVIZI E ATTREZZATURE SOCIALI A LIVELLO COMUNALE.

1) Le aree che con il presente Piano vengono destinate o confermate a servizi sociali e ad attrezzature a livello comunale vengono adibite agli usi atti a garantire il pieno soddisfacimento dei fabbisogni della popolazione relativamente alle necessità della vita nella collettività.

2) Il Piano Regolatore Generale Comunale nel richiamare a questi fini i disposti dell'art. 21 della L.R. 5/12/1977 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni dimensiona progettualmente le aree a tale scopo destinate distinguendole in:

- aree espressamente vincolate e puntualmente localizzate;
- aree non espressamente vincolate né puntualmente localizzate dal P.R.G.C., da dismettere in occasione dell'attuazione degli S.U.E. aventi la destinazione d'uso e la dimensione indicata dalle presenti norme; la loro delimitazione planimetrica ed il loro definitivo assetto sono definiti dallo S.U.E stesso.

3) L'edificazione nelle aree per servizi ed attrezzature sociali è soggetta al rispetto delle disposizioni di settore proprie di ogni tipo di attrezzatura, nel rispetto comunque degli arretramenti e degli allineamenti stabiliti dal Piano.